



Comunicato Ufficiale n. 60 del 12/06/2019

Stagione Sportiva 2018/2019

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. TENUTA DA GIUOCO DEI CALCIATORI – DEROGA ART.72 N.O.I.F.

Il Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio 2019, vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti in data 28 maggio 2019, di deroga all'art.72 delle N.O.I.F. in materia di "tenuta di giuoco dei calciatori", si è espresso favorevole all'accoglimento della deroga all'art.72 N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai campionati giovanili Juniores organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della stagione sportive 2019/2020, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione del cognome del calciatore che la indossa.

1.2. ALLEGATI

- C.U. 257/AA - Decadenza patteggiamento 32 sexes rif. – CASELLINA
- Comunicato n. 109/CFA - (III Sez.) 30/05/2019 dispositivo – LE PIAGGE
- C.U. n. 132/A della F.I.G.C. - abbreviazioni termini per semifinali e finali Camp. Naz. U17-U16-U15 Serie A, B e C e fase finale U17 e U15 Dilettanti e Puro Settore
- "L'Agencia Informa – Maggio 2019" pubblicazione de l'Agencia delle Entrate - oggetto "Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti"

(I sopra indicati allegati sono contenuti nel C.U. 74 del 06.06.2019 del C.R.T. - L.N.D.)

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.2. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 347 - CU 12 Beach Soccer
- Comunicato Ufficiale n. 348 - gare spareggio-promozione seconde eccellenza - secondo turno andata
- Comunicato Ufficiale n. 351 - cu n.135/A FIGC - modifiche artt. 39, 40, 40 quinques, 63, e 103 bis NOIF

(I sopra indicati allegati sono contenuti nel C.U. 74 del 06.06.2019 del C.R.T. - L.N.D.)

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

(Stralcio C.U. nr. 74 del 06.06.2019 del C.R.T. - L.N.D.)

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si invitano le Società interessate a:

1. FUSIONI
2. SCISSIONI
3. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
4. CAMBI DI SEDE SOCIALE
5. CAMBI DI DENOMINAZIONI E SEDE SOCIALE
6. CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA
7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE
8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste entro le ore 12.00 di giovedì 20 giugno 2019 complete di tutta la documentazione in originale necessaria indicata nell'apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul link www.figc-crt.org (Sezione modulistica - Società).

Si ritiene comunque di richiamare l'attenzione delle Società interessate a:

1) FUSIONI

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i relativi verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse.
- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto Sociale della Società sorgente dalla fusione;
- la denominazione Sociale dovrà essere comunque compatibile: l' esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

2) SCISSIONI

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione).
- In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

3) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale con la nuova denominazione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i relativi verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei SOCI, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse.
- le domande dovranno essere sempre corredate dall'atto costitutivo originario e dallo Statuto Sociale aggiornato della Società;
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

4) CAMBI DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. che, nelle due stagioni precedenti non abbiano trasferito la Sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Non costituisce cambio di Sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale con la nuova sede sociale;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

5) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF).

Le modalità sono le stesse riportate ai precedenti punti 3-4).

6) CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- modulo affiliazione F.I.G.C.
- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività;

Si consigliano le società interessate a questo tipo di trasformazione di inoltrare la documentazione necessaria quanto prima, poiché la stessa potrà essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti a partire dal 20 giugno 2019.

7) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione Sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle NOIF.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3) , pertanto non va omesso l'atto costitutivo.

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

8) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI.

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire domanda per cambio denominazione sociale (cfr. art. 17, NOIF), corredata dal verbale dell' Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. Del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della Società prima della trasformazione

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3).

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

<p>SI PREGANO LE SOCIETA' INTERESSATE AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO</p>
--

3.2.2. OBBLIGATORIETA' IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo relativo all'obbligatorietà dell'impiego dei giovani nei campionati dilettantistici per la stagione sportiva 2019/2020.

CAMPIONATO	STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
<u>ECCELLENZA</u>	1 calciatore nato dal 1.1.99 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2000 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2001 in poi
<u>PROMOZIONE</u>	1 calciatore nato dal 1.1.99 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2000 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2001 in poi
<u>PRIMA CATEGORIA</u>	2 calciatori nati dal 1.1.98 in poi
<u>SECONDA CATEGORIA</u>	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori
<u>TERZA CATEGORIA</u>	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori

Il Consiglio direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria Juniores, secondo la tabella sotto riportata

<u>JUNIORES REGIONALE (GIRONI A-B-C-D)</u>	Anno 2001 in quota + 3 giocatori dal 1.1.2000 fuori quota
<u>JUNIORES PROVINCIALE</u>	Anno 2001 in quota + 4 fuori quota nati dal 1.1.99 in poi

3.2.3. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2019/2020 è necessario che al 1 Luglio 2019 il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio, già illustrate durante i corsi per segretari:

- 1) Dal portale societario accedere al menù "PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale"
- 2) Scegliere la funzione "Inserimento richiesta ricarica portafoglio"
- 3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce "Ricarica" e successivamente, come portafoglio di destinazione, il Portafoglio Tesseramenti
- 4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l'opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In caso di bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca dell'avvenuto pagamento.

Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di ricarica non possono essere approvati.

Al fine di evitare qualsiasi disagio sulla tempistica di approvazione delle ricariche effettuate a mezzo bonifico bancario o Mav, si specifica che questo C.R. sarà in grado di approvare solamente bonifici che saranno stati accreditati sul conto del C.R. entro il 20 Giugno 2019.

Oltre tale data, se non si è provveduto precedentemente, si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le opzioni di pagamento elettronico (carta di Credito o mav bancario) che non necessitano dell'approvazione di questo C.R. e che accreditano immediatamente il portafoglio società. Si ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società sarà inaccessibile gli ultimi giorni di giugno e quindi si invitano le società a provvedere prima della chiusura.

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

3.2.5. PREMI E INDENNIZZI LEGA PRO - STAGIONE 2018-2019 E PRECEDENTI

Le Società che intendo richiedere premi/indennizzi se maturati a favore, ex artt. 100/3 e 101/7 delle N.O.I.F., sono invitate ad inviare lettera di richiesta al indirizzo mail della Lega Pro: tesseramento@lega-pro.com

3.2.7. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI

Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione "modulistica" è consultabile il "Promemoria per le Società-Stagione sportiva 2018/2019".

SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. PROCEDURA ON LINE

Gli svincoli in epigrafe potranno essere effettuati esclusivamente tramite procedura on line, operando nella propria pagina web sul sito www.lnd.it.

Il percorso da seguire è il seguente:

Tesseramento dilettanti → Tesseramento DL alla voce Svincolo per accordo (art. 108)

Il modello una volta firmato dalle parti interessate dovrà essere inviato entro il 28 giugno 2019 a questo Comitato Regionale tramite la procedura di dematerializzazione dopo aver effettuato necessariamente la firma elettronica.

Si ricorda alle Società interessate che, a partire dalla corrente stagione sportiva, le lettere di avvenuta ratifica non saranno più inoltrate alle parti interessate, a seguito della nuova procedura di dematerializzazione.

3.2.8. 2° MEMORIAL "FABIO BRESCI"

Si comunica che nei giorni 14, 15 e 16 giugno p.v. si terrà il 2° Memorial "Fabio Bresci" riservato alla categoria Juniores maschile al quale parteciperanno le Società Audax Rufina e Pontassieve e le rappresentative regionali delle regioni dell'area centro L.N.D., Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, presso lo stadio comunale di Rufina.

3.2.10. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati.

N. TORNEO	SOCIETÀ	TORNEO	CATEGORIA	INIZIO	FINE
29701	JOLO CALCIO	1° COPPA DEI CAMPIONI	UNDER 14	10/06/2019	26/06/2019

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna comunicazione

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

5.1. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA'

Si comunica alle società interessate, le quali hanno richiesto l'approvazione del proprio torneo interno, che esse sono soggette alle N.O.I.F. , in materia di svolgimento del torneo e che giorni e orari di gara previsti dalla programmazione indicati dalla stessa società, sono modificabili nei termini previsti ma di competenza di questa Delegazione Provinciale, la quale approva la richiesta del torneo e li comunica alla Locale Sezione A.I.A. per le designazioni.

Pertanto, la società organizzatrice e le società partecipanti, sono tenute ad osservare, sia il regolamento del torneo sia il programma gare.

Per quanto sopra, le società organizzatrici, non possono in nessun caso, di propria iniziativa, modificare senza approvazione da parte della Segreteria di questa Delegazione:

- Giorno di gara
- Orario di Gara
- Nominative delle squadre
- autorizzare la non presenza delle squadre nel giorno annunciato del torneo.

L'inosservanza sarà sanzionata dagli organi disciplinari preposti in applicazione dell'art. 53 delle N.O.I.F. e art .1 del C.G.S. .

5.2. VISITA DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA

Su sollecitazione del Dipartimento della Prevenzione – Azienda USL Toscana Centro – U.F.C. Medicina dello Sport si comunica, alle società, (affiliate con calciatori di età inferiore ai 18 anni) l'opportunità di sottoporre a visita di idoneità, per l'attività sportiva calcistica, già a partire dalla fine dell'anno scolastico in corso e per tutto il periodo a seguire (giugno-luglio-agosto), essendoci in questo periodo un minor afflusso, ciò affinché ci possa essere una migliore distribuzione delle visite e gli atleti siano idonei per l'inizio dei campionati per la stagione sportiva 2019/2020.

Con la presente si ricorda alle società che per il calcio l'età di inizio dell'agonismo non è più i 12 anni compiuti ma l'entrata nei 12 anni con l'inizio della stagione sportiva (1 luglio 2019 – 30/06/2020) cioè 11 anni compiuti entro il 30/06/2019.

In particolare, tale sollecitazione è rivolta a:

1. gli atleti con certificato medico di idoneità in scadenza nel periodo giugno fino a tutto ottobre 2019;
2. coloro che avranno compiuto 11 anni di età entro il 30/06/2019 ed entreranno quindi nei 12 anni con l'inizio della stagione agonistica 2019/2020 cioè il 1 luglio 2019 (per tale stagione sarà la classe di età nati entro il 30.06.2008)

Si ricorda che le visite sono prenotabili solo tramite CUP, secondo le modalità conosciute.

- Chiamando il nr. telefonico 0574 805050 per i residenti Prato e Provincia, Campi Bisenzio e Calenzano (dal lun al Ven. dalle ore 07:30 alle 19:30;
- Per tutti gli altri utenti chiamando il nr. telefonico 840003003 (rete fissa), 199175955 (rete mobile), (dal lun al Ven. dalle ore 07:45 alle 18:30 e il sab. dalle ore 07:45 alle 12:30)

5.3. CENTRI ESTIVI PRESSO SOCIETA'

Come riportato nel C.U. n° 1 del settore Giovanile e Scolastico nazionale del 02/07/2018, in appresso si riportano le procedure operative che le società dovranno osservare nel caso di organizzazione di Centri Estivi.

Estratto dal C.U. n°1

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastico.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici. A tal fine le società sono tenute a dare comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia del Centro organizzato.

A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 ottobre 2013, le società che intendono organizzare Centri Estivi all'estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare. Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

1. I giovani calciatori potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quello di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione.
2. La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.
3. Le disposizioni federali che regolano l'attività dei Tecnici escludono che gli stessi possano svolgere detto ruolo per più di una società e pertanto essi possono essere coinvolti in tali iniziative soltanto a nome delle società per le quali sono tesserati.

Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: toscana.sgs@figc.it e per conoscenza alla Delegazione Provinciale di appartenenza.

5a. Attività di Base

Nessuna comunicazione

5b. Attività Scolastica

Nessuna comunicazione

6. RISULTATI GARE

Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Raimondo Portanova, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. LUCCHESI Enzo e dai Sostituti Giudici, Avv. Leonardo Sanesi e Agostino Chiatto, nella seduta del 11.06.2019 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

TORNEO ECOFIBRE UNDER 16

GARA: RIGNANESE – POGGIO A CAIANO del 8.06.2019 (non disputata)

Il G.S.T. esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che:

- la gara non e' stata disputata in quanto le due società Rignanese e Poggio a Caiano non si sono presentate in campo nei termini previsti

PQM

- visto l'art. 53 comma 2 e 7 delle NOIF

- infligge alla società Poggio a Caiano la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0 a 3, e l'ammenda di euro 25,00 (VENTICINQUE) quale prima rinuncia.

Si rimettono gli atti al G.S.T. della Delegazione Provinciale di Competenza

6° MEMORIAL GOTI UNDER 16

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/07/2019

RICCA FRANCESCO (C.F. 2001 CASALE FATTORIA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E (DA SCONTARSI NELLA ST. SP. 2019/2020)

HAZIJAJ KLEVIS (GRIGNANO)

Per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E (DA SCONTARSI NELLA ST. SP. 2019/2020)

RICCA GABRIELE (C.F. 2001 CASALE FATTORIA)

Per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario.

TORNEO JUNIORES SAN GIUSTO

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/07/2019

TEMPESTINI ALBERTO (ZENITH AUDAX)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER 4 GARA/E EFFETTIVA/E (DA SCONTARSI NELLA ST. SP. 2019/2020)

FIRENZO YURI

(LA QUERCE 2009)

Per grave condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana

Il Tribunale così composto:

Avv. Raffaello	Niccolai	Presidente
Avv. Enzo	François	Componente
Dott. Riccardo	Golia	Componente

Con L' assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 31 maggio 2019 alle ore 17.00 assumendo le seguenti decisioni

21 / P – Stagione Sportiva 2018/2019.

Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico:

- del Calciatore Bregu Arlind tesserato, all'epoca dei fatti per la Società A.S.D. Virtus Comeana, al quale viene contestata la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.;
- della Società A.S.D. Virtus Comeana a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dall'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

La Procura Federale, ricevuto dalla Delegazione Provinciale di Firenze l'esposto del Dirigente della Società A.S.D. Sesto Calcio, Sandro Berti, che denunciava di essere stato colpito da un calciatore dell'A.S.D. Virtus Comeana prima della gara del Campionato Esordienti 2005 Sesto Calcio / Pontassieve in calendario per il giorno 24 febbraio 2018, che veniva disputata immediatamente dopo il termine della gara del Campionato Allievi 2002 Sesto Calcio / Virtus Coemana, ha proposto il deferimento indicato in epigrafe.

Questi i fatti accertati dall'Ufficio.

Mentre i calciatori della Società Sesto Calcio si accingevano ad entrare in campo per la disputa della gara Sesto Calcio / Pontassieve, nella quale il Signor Berti rivestiva la qualifica di Dirigente Accompagnatore dei ragazzi della Società Sesto Calcio, dallo spogliatoio della Società Virtus Comeana uscivano alcuni calciatori che si dirigevano verso il Berti; due di essi lo colpivano: uno, con un pugno dietro l'orecchio sinistro, un altro con un calcio "nelle parti basse".

Il Berti, che a suo dire si difendeva, ha a sua volta colpito un tesserato della Virtus che veniva identificato dall'Arbitro della gara Sesto / Comeana nel calciatore indossante la maglia n. 18, episodio per il quale il Dirigente è stato inibito per due mesi dal G.S.T. Provinciale di Firenze con il C.U. n. 36/2018.

Nel corso dell'istruttoria la Procura, acquisite le testimonianze di tre tesserati, ha identificato nel Calciatore indossante la maglia n. 5, Bregu Arlind, colui che ha colpito il Dirigente Berti procedendo quindi a deferirlo a questo Tribunale previa comunicazione alle parti interessate dell'avvenuta conclusione delle indagini.

Per quanto riguarda il comportamento del Dirigente Sandro Berti la Procura non ha ritenuto doversi procedere nei suoi confronti in applicazione del principio "ne bis in idem" dato che la violazione dallo stesso commessa è stata oggetto di sanzione da parte del G.S.T. come da provvedimento adottato con il C.U. n. 36/2018.

Disposta la trattazione per la data odierna e datane comunicazione alle parti, il Collegio dà atto dell'assenza dei deferiti, peraltro la Virtus Comeana ha prodotto ampia memoria difensiva contestando in toto la ricostruzione dei fatti ed in particolare l'attendibilità dei testimoni assunti dal collaboratore della Procura.

La Procura è rappresentata dall'avv. Tullio Cristaudo sostituto

La Società ha prodotto memoria a difesa.

In apertura di dibattimento il Sostituto Procuratore Cristaudo, riportandosi alle testimonianze acquisite dall'Ufficio in sede istruttoria, ritiene accertata la responsabilità del Calciatore Bregu e, quindi, della Società di appartenenza in applicazione di quanto previsto dall'4, c. 2, del C.G.S.. Chiede che, accolto il deferimento, il Tribunale infligga le seguenti sanzioni:

- al Calciatore Arlind Bregu, la squalifica per mesi Tre;
- alla Società A.S.D. Virtus Comeana, la sanzione pecuniaria dell'ammenda per € 450,00

Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decidere.

Dall'esame di quanto riportato dal collaboratore della procura e dalle testimonianze assunte emergono due diverse versioni dei fatti che collidono tra loro.

Da un lato vi sono i testi rappresentati dai tesserati del Sesto Calcio, e quindi appartenenti alla stessa società del denunciante, tutti volti ad attribuire al calciatore deferito un gesto violento nei confronti del signor Berti, tali testimoni sostengono altresì, con testimonianze invero identiche, che non differiscono nemmeno per piccole sfumature, che il comportamento violento del Berti (per il quale egli è già stato oggetto di sanzioni disciplinari), sarebbe stato a difesa. Nessun tesserato del Sesto Calcio è stato ascoltato, sebbene, a dire dei testimoni, molti fossero i calciatori coinvolti oltre al Bregu e quindi presenti.

Sentito a discolora solo quest'ultimo, egli nega fermamente di aver colpito il Berti, ammettendo però di essere uscito dagli spogliatoi per ritornare indietro per difendere un compagno a suo dire aggredito.

La dinamica è abbastanza confusa e i fatti di cui è causa sembrerebbero svolgersi in due distinti momenti.

Tuttavia l'unico vero soggetto terzo (l'arbitro dell'incontro) in qualità di testimone, colloca il contatto tra i due gruppi in uno stesso frangente a fine gara, individuando il solo Berti come autore di un gesto violento (manata al volto) nei confronti di un calciatore del Sesto Calcio (il n° 18 Tani).

Nulla dice a proposito del Bregu né di cazzotti subiti dal Berti, pur avendo visto con chiarezza la manata del Berti al Tani che, a detta di tutti i testimoni, sarebbe avvenuta nello stesso momento.

Orbene per questo Tribunale non pare essere stata raggiunta la prova che il Bregu abbia in qualche modo attinto il Berti, in tal senso i testi non sarebbero pienamente attendibili ed in verità nemmeno l'arbitro dell'incontro, presente all'episodio, ha visto il colpo che sarebbe stato inferto.

D'altronde che il Bregu fosse presente è provato dalla stessa testimonianza dell'incolpato che, pur negando di aver colpito il Berti, ammette di essere tornato verso il gruppo di persone tra cui il Berti, per difendere un compagno aggredito.

In sostanza non si è raggiunta la prova che il Bregu abbia colpito con un pugno il Berti, ma è indubbio che l'incolpato sia tornato sui suoi passi senza rientrare negli spogliatoi ed abbia comunque partecipato ad una zuffa, contravvenendo in tal modo i principi di lealtà di cui all'art. 1 bis comma 1 CGS.

La sanzione quindi deve essere commisurata ai soli fatti per i quali si è raggiunta la prova.

La società di appartenenza Virtus Comeana deve rispondere di responsabilità oggettiva per i fatti commessi dal tesserato ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, anch'essa in misura proporzionale.

Il deferimento è parzialmente fondato e da accogliere nella misura di cui al dispositivo, ritenendo il Collegio dover ancora una volta richiamare l'attenzione delle Società sulla assoluta necessità di richiamare i propri tesserati al rispetto dei principi di correttezza e lealtà che, previsti dalla normativa federale, costituiscono normale bagaglio culturale,

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- al Calciatore Arlind Bregu, la squalifica per un mese
- alla Società A.S.D. Virtus Comeana, la sanzione pecuniaria dell'ammenda per l'ammontare di € 150,00.

8. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI

Vedi C.U. C.R.T. L.N.D. N 74 del 06.06.2019 che allega:

- C.U. 257/AA - Decadenza patteggiamento 32 sexies rif. – CASELLINA
- Comunicato n. 109/CFA - (III Sez.) 30/05/2019 dispositivo – LE PIAGGE
- C.U. n. 132/A della F.I.G.C. - abbreviazioni termini per semifinali e finali Camp. Naz. U17-U16-U15 Serie A, B e C e fase finale U17 e U15 Dilettanti e Puro Settore
- "L'Agenzia Informa – Maggio 2019" pubblicazione de l'Agenzia delle Entrate - oggetto "Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti"
- Comunicato Ufficiale n. 347 - CU 12 Beach Soccer
- Comunicato Ufficiale n. 348 - gare spareggio-promozione seconde eccellenza - secondo turno andata
- Comunicato Ufficiale n. 351 - cu n.135/A FIGC - modifiche artt. 39, 40, 40 quinquies, 63, e 103 bis NOIF

10. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL 12/06/2019

Il Segretario
Roberto Querci

Il Delegato
Maurizio Falco